



# COMUNE DI OLBIA

## SETTORE MANUTENZIONI

ORDINANZA DIRIGENZIALE N.° 50 DEL 31/08/2018

OGGETTO: Istituzione della Zona a Traffico Limitato estesa nel Centro Storico di cui alla Deliberazione di G.C. n. 4 del 13.01.2017, così come variata dalla deliberazione di G.C. n. 15 del 29.01.2018 - Variazioni delle disposizioni relativamente al Corso Umberto

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE Ing. Gabriella Palermo

**VISTA** la Deliberazione G.C. n.4 del 13/01/2017, e sue successive variazioni ed integrazioni, con la quale è stata istituita la zona a traffico limitato nel centro storico cittadino, comprendente Corso Umberto I° e vie limitrofe;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 378 del 24.08.2018 con la quale l'organo politico disponeva:

1. Di modificare/rettificare le disposizioni stabilite dalla Deliberazione di G.C. n. 4 del 13.01.2017 così come variata dalla deliberazione di G.C. n. 15 del 29.01.2018, nel seguente modo:

A) Il regime di ZTL viene esteso per le intere ventiquattro ore del giorno (h. 00,00 – 24,00) nei seguenti tratti di strada:

- Corso Umberto I°, nel tratto tra Viale Principe Umberto e la Piazza Regina Margherita;
- Via Tempio dall'intersezione con Via Tigellio all'intersezione con il Corso Umberto I;
- Via delle Terme dall'intersezione con Via acquedotto Romano all'intersezione con Corso Umberto I;
- Via Catello Piro dall'intersezione con Corso Umberto I all'intersezione con Via Giuseppe Garibaldi;

B) Nei tratti di strada di cui alla lettera A) vengono integrate/modificate le precedenti prescrizioni adottate con deliberazione n. 4/17 e ss.mm. nel seguente modo:

- Divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto: residenti e/o domiciliati, mezzi di soccorso (ambulanze e mezzi per l'antincendio etc ) e mezzi delle Forze dell'ordine in genere;
- I mezzi a servizio delle persone con limitata o impedita capacità motoria, potranno transitare in base a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- Divieto di sosta in forma permanente esteso a tutta la Z.T.L., h. 24, valido anche per i residenti e/o domiciliati.
- E' consentita la sola sosta per il carico e scarico delle cose, esclusivamente dalle ore 7,00 alle ore 11,00, negli apposti stalli individuati nella planimetria allegata al presente atto;

**VISTA** la planimetria allegata alla presente ordinanza così come approvata dalla deliberazione di G.C. n. 378 del 24.08.2018 ove viene individuata l'ubicazione e il numero degli stalli per il carico e lo scarico delle merci;

**VISTA** inoltre l'ulteriore planimetria allegata al presente atto illustrativa delle aree di cui trattasi;

**PRESO ATTO** che nella deliberazione di cui sopra si demandavano al Dirigente del Settore Manutenzioni gli adempimenti successivi alla deliberazione medesima;

**RITENUTO** inoltre di dover disciplinare l'utilizzo degli stalli riservati al carico e scarico delle merci in maniera tale da garantire un fluido avvicinarsi dei vari mezzi interessati, stabilendo un tempo di utilizzo massimo degli stessi pari a 20 minuti con esposizione di apposito disco orario;

**VISTI**

- Il Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada, ed in particolare:
  - l'art. 14 "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade".
  - l'articolo 5 c. 3° e l'articolo 7 del vigente Codice della Strada.
  - l'art. 3, comma 1, (punto n. 54), che definisce la Zona a Traffico Limitato un'"area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli".
  - l'art. 7, comma 9, che prevede che "i Comuni con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio".
- Il D.P.R. del giorno 16 Dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";

**CONSIDERATO** che il relativo provvedimento è da ricondursi all'attribuzione del Dirigente del Settore ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, n. 267 art. 107;

**ORDINA**

**LA PRESENTE ORDINANZA ENTRERA' IN VIGORE DALLE ORE 15,00 DEL 03.09.2018.**

In attuazione di quanto disposto dell'organo politico con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 378 del 24.08.2018 la seguente variazione del regime di ZTL estesa nel Centro Storico:

1. Di modificare/rettificare le disposizioni stabilite dalla Deliberazione di G.C. n. 4 del 13.01.2017 così come variata dalla deliberazione di G.C. n. 15 del 29.01.2018, nel seguente modo:
  - A) Il regime di ZTL viene esteso per le intere ventiquattro ore del giorno (h. 00,00 – 24,00) nei seguenti tratti di strada:
    - Corso Umberto I°, nel tratto tra Viale Principe Umberto e la Piazza Regina Margherita;
    - Via Tempio dall'intersezione con Via Tigellio all'intersezione con il Corso Umberto I;
    - Via delle Terme dall'intersezione con Via acquedotto Romano all'intersezione con Corso Umberto I;
    - Via Catello Piro dall'intersezione con Corso Umberto I all'intersezione con Via Giuseppe Garibaldi;
  - B) Nei tratti di strada di cui alla lettera A) vengono integrate/modificate le precedenti prescrizioni adottate con deliberazione n. 4/17 e ss.mm. nel seguente modo:
    - Divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto: residenti e/o domiciliati, mezzi di soccorso (ambulanze e mezzi per l'antincendio etc ) e mezzi delle Forze dell'ordine in genere;
    - I mezzi a servizio delle persone con limitata o impedita capacità motoria, potranno transitare in base a quanto stabilito dalla normativa vigente;
    - Divieto di sosta in forma permanente esteso a tutta la Z.T.L., h. 24, valido anche per i residenti e/o domiciliati.
    - E' consentita la sola sosta per il carico e scarico delle cose, esclusivamente dalle ore 7,00 alle ore 11,00, negli apposti stalli individuati nella planimetria allegata al presente atto;
2. Di stabilire che il tempo di utilizzo degli stalli riservati al carico e scarico delle merci (nella fascia oraria stabilita, ovvero dalle ore 07,00 alle ore 11,00) così come individuati nella planimetria allegata alla deliberazione n. 378 del 24.08.2018, sarà pari ad un tempo massimo di 20 minuti da dimostrarsi con l'esposizione di apposito disco orario;
3. All'A.S.P.O di modificare la segnaletica esistente nella ZTL in questione, adeguando la stessa alle variazioni stabilite con la Deliberazione di cui sopra;

## ADOTTA

Le seguenti disposizioni generali:

- Gli autorizzati al transito (sia in forma permanente che in forma temporanea) secondo quanto disposto dalla presente ordinanza devono possedere apposito pass da richiedere al competente Settore Manutenzioni;
- I possessori di pass devono provvedere ad esporre il medesimo nel mezzo autorizzato in modo che sia facilmente individuabile e visibile.
- In caso di furto, smarrimento o distruzione dell'autorizzazione è necessario presentare denuncia alle autorità competenti al fine di poter richiedere il rilascio di un'altra autorizzazione.
- In caso di illeggibilità l'autorizzazione deve essere sostituita, in caso contrario si configura l'illecito della mancata esposizione.
- Fatte salve le sanzioni per le violazioni previste dal Codice della Strada o da altre disposizioni di legge, incluse le disposizioni penali, l'omessa comunicazione nel termine di 30 giorni dalla perdita o variazione dei requisiti che hanno determinato il rilascio del contrassegno, l'omessa restituzione del contrassegno nei termini comunicati quando richiesto, l'utilizzo improprio del contrassegno, l'omessa esposizione del contrassegno in originale o l'utilizzo di fotocopie, e le altre violazioni alla presente ordinanza determineranno a carico dell'intestatario una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 , ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".
- Coloro i quali siano autorizzati al transito e/o alla sosta nella ZTL, da disposizioni di Legge, dovranno comunicare la targa del veicolo che ha transitato in ZTL entro le 48 ore successive al passaggio, spiegandone le motivazioni, al seguente indirizzo e-mail: [ztl@comune.olbia.ot.it](mailto:ztl@comune.olbia.ot.it);
- Coloro i quali svolgano servizio di fornitura alle attività commerciali nelle zone interessate dal presente provvedimento, potranno effettuare le relative operazioni di carico e scarico esclusivamente dalle ore 07,00 alle ore 11,00 previa comunicazione della targa e del tipo di veicolo utilizzato per la consegna merci. Tale comunicazione, da effettuarsi tramite richiesta scritta redatta su carta intestata, dovrà essere inviata al protocollo del Comune di Olbia, Settore Manutenzioni o all'indirizzo e-mail [ztl@comune.olbia.ot.it](mailto:ztl@comune.olbia.ot.it) allegando copia del libretto di circolazione del mezzo o dei mezzi e copia del documento di identità del titolare. Il mezzo dovrà essere intestato alla Ditta richiedente o in alternativa dovrà essere in suo possesso in virtù di altre forme previste dalla Legge.  
Il carico e scarico, nella fascia oraria esplicitata (dalle ore 07,00 alle ore 11,00), dovrà avere una durata massima di 20 minuti, con obbligo di disco orario, considerando che il termine delle ore 11,00 rappresenta l'orario ultimo entro il quale il mezzo dovrà abbandonare la ZTL del Corso Umberto I°;
- i veicoli eventualmente impossibilitati per ragioni oggettive a munirsi di preventiva autorizzazione, devono comunicare l'avvenuto transito entro le 48 ore successive alla mail [ztl@comune.olbia.ot.it](mailto:ztl@comune.olbia.ot.it) (ore 07.00-11.00) giustificando il transito il quale deve in ogni caso essere finalizzato esclusivamente alle operazioni di carico e scarico da attuare negli appositi stalli e con le modalità e negli orari prescritti dal presente atto (h. 07-11)

Alla verifica del rispetto della presente Ordinanza sono tenuti gli Organi di Polizia Stradale individuati nell'art. 12 del C.d.S.

## DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata per gli adempimenti di competenza tramite e-mail:

- Alla Società A.S.P.O con sede in Z.I. Industriale, mail [info@aspo.it](mailto:info@aspo.it) , PEC [info@pec.aspo.it](mailto:info@pec.aspo.it);
- e per conoscenza tramite e-mail alla :
- Stazione dei Carabinieri Olbia, via Degli Astronauti - [stss233510@carabinieri.it](mailto:stss233510@carabinieri.it);
- Polstrada, Ispettore Chiminelli – [andrea.chiminelli@poliziadistato.it](mailto:andrea.chiminelli@poliziadistato.it);

- Guardia di Finanza – ss109.protocollo@gdf.it;
- All’A.S.S.L. Olbia Direzione Ospedaliera – ospedale-olbia@aslolbia.it;
- Al Dott. Raffaele De Fazio – 118@aslolbia.it;
- Al Sig. Sindaco Dott. Settimo Nizzi – sindaco@comune.olbia.ot.it;
- All’Assessore ai Lavori Pubblici- Sig. Giampiero Palitta - gppalitta@gmail.com;
- Al Presidente dell’ASPO – Dott. Massimo Putzu – massimoputzu@aspo.it ;
- Al Comandante della Polizia Locale - gmannoni@comune.olbia.ot.it;
- Al S.Ten. Ettore Marcucci – [emarcucci@comune.olbia.ot.it](mailto:emarcucci@comune.olbia.ot.it);

tramite pronet:

all’Ufficio Messi Comunali:

- la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale;

Avverso tale provvedimento, entro 60 giorni dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune è ammesso il ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti da chiunque via abbia interesse. In via alternativa entro lo stesso termine, può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari;

**IL DIRIGENTE**  
**Ing. Gabriella Palermo**